

(N. 489)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla VIII Commissione permanente (Trasporti, comunicazioni, marina mercantile)  
della Camera dei deputati nella seduta del 10 giugno 1949 (V. Stampato N. 502)

presentato dal Ministro dei Trasporti

(CORBELLINI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(PELLA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 24 GIUGNO 1949

Miglioramenti alle misure di alcune competenze accessorie  
del personale delle ferrovie dello Stato

### DISEGNO DI LEGGE

#### Art. 1.

Le disposizioni sulle competenze accessorie del personale delle ferrovie dello Stato approvate con regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597 e successive modificazioni ed aggiunte, vengono modificate come indicato nell'allegato alla presente legge.

#### Art. 2.

Il Ministro dei trasporti ha la facoltà di stabilire la data di decorrenza dei singoli

provvedimenti, tenuto conto delle economie conseguibili per effetto dei provvedimenti medesimi.

Le date di decorrenza suddette non potranno essere in nessun caso anteriori al 1° dicembre 1948.

#### Art. 3.

La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il Presidente della Camera dei deputati  
GRONCHI.

ALLEGATO.

MODIFICAZIONI ALLE «DISPOSIZIONI SULLE COMPETENZE ACCESSORIE PER IL PERSONALE DELLE FERROVIE DELLO STATO» APPROVATE CON REGIO DECRETO-LEGGE 7 APRILE 1925, N. 405, CONVERTITO NELLA LEGGE 21 MARZO 1926, N. 597 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED AGGIUNTE

## CAPO V.

COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO  
E COTTIMI.

## Art. 38.

Il primo comma è soppresso.

## CAPO VII

## SOPRASSOLDO PER SERVIZIO NOTTURNO.

## Art. 41.

Il primo comma è sostituito dal seguente:  
« Agli agenti comandati a prestare servizio fra le ore 22 e le 5 è corrisposto, a seconda della natura del servizio prestato e dei disagi ad esso inerenti, un soprassoldo nella misura oraria di lire 30 per la prima categoria e di lire 15 per la seconda ».

Il terzo comma è soppresso.

## CAPO VIII.

COMPETENZE SPECIALI DEL PERSONALE  
DI MACCHINA.

## Art. 42.

*Premio per ora di lavoro.*

Il primo comma è sostituito dal seguente:  
« Per ogni ora impiegata nella condotta delle locomotive e delle automotrici e per le ore a disposizione del movimento è corrisposta una indennità di lire 60 al macchinista e di lire 40 all'aiuto macchinista ».

L'ultimo periodo del paragrafo *sub-a*):

« così pure . . . alla stazione e viceversa »  
è soppresso.

Il punto 1° del terzo comma è sostituito dal seguente:

« Per due terzi del tempo impiegato:

nelle manovre in residenza;

nell'esecuzione di lavori in deposito inerenti al servizio di macchina;

nei servizi locali, cioè quelli effettuati con treni e locomotive isolate fra stazioni e scali della stessa località o considerati tali per decisioni del direttore generale.

« Per determinati servizi locali effettuati fra stazioni e scali di particolare importanza, il direttore generale ha però la facoltà di autorizzare il pagamento in misura intera dei compensi previsti dal primo comma ».

Il punto 2° del terzo comma è sostituito dal seguente:

« Per metà del tempo impiegato nei viaggi comandati fuori servizio e nella riserva presenziata ».

## Art. 43.

*Indennità di pernottazione.*

È sostituito dal seguente:

« Al personale che in tutto o in parte del periodo dalle 22 alle 5, queste ore comprese, resta assente dalla residenza per servizio di macchina viene corrisposta una indennità di pernottazione di lire 84.

« Agli effetti della liquidazione di detta indennità si computa l'assenza considerando anticipata l'ora di partenza, secondo l'orario dei treni, e posticipata quella reale di arrivo, del tempo occorrente per le operazioni accessorie, calcolato come al comma secondo *sub-a*) dell'articolo 42.

« Al personale medesimo che presta effettivo servizio di condotta, viene inoltre corrisposto, con le stesse modalità, un supplemento di lire 30 per ogni ora di servizio effettuato nello stesso periodo ».

## Art. 44.

*Premio di percorrenza.*

È sostituito dal seguente:

«Al macchinista o all'aiuto macchinista, adibiti alla condotta delle locomotive a vapore in viaggio od in servizio alle tradotte, si corrisponde, per ogni chilometro virtuale di percorso, il premio di lire 1,95 e di lire 1,60, rispettivamente.

«La misura del premio di percorrenza per il personale adibito alla condotta delle locomotive elettriche, delle automotrici e delle elettromotrici, è stabilita caso per caso dal direttore generale in misura non superiore ai limiti massimi suddetti».

## Art. 45.

*Diaria.*

È sostituito dal seguente:

«*Compenso per assenza dalla residenza.*»

«Al macchinista e all'aiuto macchinista, per ogni ora di assenza continuata dalla residenza oltre la sesta, per servizi effettuati per conto del deposito o della stazione cui è stabilmente addetto, viene corrisposto un compenso di lire 30 e di lire 27, rispettivamente. Detto compenso è cumulabile con l'indennità di pernottazione di cui l'articolo 43.

«Il periodo di assenza è calcolato dall'ora di partenza del treno, secondo l'orario stabilito, all'ora reale di arrivo in residenza».

## Art. 46.

*Premio di economia.*

Il primo comma è sostituito dal seguente:

«Al personale di macchina addetto alla condotta delle locomotive e delle automotrici è concesso un premio di interessamento alla economia del combustibile, energia elettrica e delle materie lubrificanti e di illuminazione impiegati nel servizio delle locomotive e delle automotrici».

Il quinto comma è soppresso.

L'ultimo comma è sostituito dal seguente:

«Una somma non superiore al 10 per cento dell'importo suddetto può essere erogata nella assegnazione di premi a tutti coloro che ab-

biano con la loro opera o sorveglianza contribuito all'economia del combustibile, dell'energia elettrica e delle altre materie anzidette».

## Art. 47.

*Soprassoldo per servizio in galleria.*

Il primo comma è sostituito dal seguente:

«Al personale di macchina della trazione a vapore addetto alla condotta dei treni transitanti su tratti di linea con lunghe gallerie, che presentano particolare disagio per il personale stesso, è accordato un soprassoldo, che è stabilito in misura di lire 36 per il macchinista e per l'aiuto macchinista per ogni corsa».

L'articolo 48 «Locomotive di manovra condotte da un solo agente» è soppresso.

## Articolo 48-bis.

*Locomotive ed automotrici condotte da un solo agente*

Per i servizi ai treni di limitata durata od importanza, per i quali sia riconosciuta la possibilità di impiego di un solo agente di guida, all'agente stesso, oltre le competenze spettantigli per le funzioni di guidatore, sono corrisposti i premi di percorrenza e di economia che competerebbero al secondo agente, nonché un compenso integrativo che verrà determinato dal direttore generale, in relazione al tipo di servizio effettuato.

«L'agente che conduce locomotive di manovra senza il sussidio di altro agente, riceve il premio per ora di lavoro e quello di economia che competono al macchinista dei treni».

## CAPO IX.

*Competenze speciali del personale di scorta ai treni.*

## Art. 50.

*Premio per ora di lavoro.*

Il primo comma è sostituito dal seguente:

«Per ogni ora impiegata, secondo l'orario

dei treni, in viaggio per servizio di scorta ai treni stessi, è corrisposto un premio di:

- lire 53 al conduttore capo di 1<sup>a</sup> classe ed al conduttore capo;
- lire 33 al conduttore principale;
- lire 29 al conduttore;
- lire 27 al frenatore ».

Art. 51.

*Premio di percorrenza.*

È sostituito dal seguente:

« Al personale addetto alla scorta dei treni si corrisponde per ogni chilometro reale di percorso un premio di:

- lire 0,25 al conduttore capo di 1<sup>a</sup> classe ed al conduttore capo;
- lire 0,20 al conduttore principale;
- lire 0,15 al conduttore e al frenatore ».

Art. 52.

*Indennità di pernottazione e di diaria.*

È sostituito dal seguente:

« *Indennità di pernottazione e compenso per assenza dalla residenza* ».

« Agli agenti dei treni che in tutto o in parte del periodo dalle 22 alle 5, queste ore comprese, restano assenti dalla residenza per servizio di scorta di treni, viene corrisposta una indennità di pernottazione di lire 84.

« Agli effetti della liquidazione di detta indennità si computa l'assenza considerando anticipata l'ora di partenza, secondo l'orario dei treni, e posticipata quella reale di arrivo, del tempo occorrente per le operazioni accessorie, calcolate come al comma secondo sub-a) dell'articolo 50.

« Al personale medesimo che presta effettivo servizio di scorta ai treni, viene inoltre corrisposto con le stesse modalità un supplemento di lire 30 per ogni ora di servizio effettuato nello stesso periodo.

« L'indennità di pernottazione di cui al presente articolo non spetta quando l'agente ha titolo a quella inerente alla trasferta.

« Al personale addetto alla scorta dei treni, per ogni ora di assenza continuata dalla resi-

denza oltre la sesta, per servizi effettuati per conto del deposito o della stazione cui è stabilmente addetto, viene corrisposto un compenso di:

- lire 30 al conduttore capo di 1<sup>a</sup> classe ed al conduttore capo;
- lire 20 al conduttore principale;
- lire 24 al conduttore ed al frenatore.

« Detto premio è cumulabile con l'indennità di pernottazione di cui al comma primo.

« Il periodo di assenza è calcolato dall'ora di partenza del treno, secondo l'orario stabilito, all'ora reale di arrivo in residenza ».

Art. 53.

*Servizio fatto a carri misti da squadre fisse durante il viaggio.*

Il primo comma è sostituito dal seguente:

« Gli agenti dei treni che fanno parte delle squadre fisse trasbordatrici, cioè quelle incaricate del carico, dello scarico, del trasbordo e del riordino delle merci nei carri misti, da eseguirsi durante il viaggio, oltre i compensi previsti dai precedenti articoli, ricevono, a seconda della loro qualifica, un premio addizionale per ogni ora di lavoro prestato (computato a norma del secondo comma dell'articolo 50) di:

- lire 10 al conduttore capo di 1<sup>a</sup> classe ed al conduttore capo;
- lire 8 al conduttore principale;
- lire 6 al conduttore ed al frenatore ».

Art. 55.

*Soprassoldo per servizio in galleria.*

Il primo comma è sostituito dal seguente:

« Ai conduttori capi di 1<sup>a</sup> classe, conduttori capi, conduttori principali, conduttori e frenatori, addetti normalmente alla scorta dei treni transitanti su tratti di linee con lunghe gallerie che presentano particolare disagio per il personale stesso, è accordato, quando viaggiano sulla garetta di un freno, un soprassoldo che è stabilito, per ogni corsa, in misura di lire 36.

## Art. 56.

*Scorta sui treni senza bagagliaio.*

È sostituito dal seguente:

« I conduttori capi di 1ª classe, i conduttori capi ed i conduttori principali incaricati di scortare i treni senza bagagliaio, prendendo posto nella garetta di un freno coperto, possono ricevere un soprassoldo da stabilirsi caso per caso, in relazione alle particolari condizioni di disagio che si verificano sulle linee percorse, un soprassoldo che potrà raggiungere il massimo di lire 18 e lire 12 per ogni ora di effettiva scorta, rispettivamente per i treni con trazione a vapore e per quelli con trazione elettrica ».

« Le norme per la corresponsione del soprassoldo e la relativa misura sono stabilite dal direttore generale ».

## CAPO X.

prende la denominazione di:

PREMI DI RENDIMENTO  
E DI INTERESSAMENTO AL SERVIZIO.

## Art. 58.

*Premio di maggior produzione.*

Il primo comma è sostituito dal seguente:

« Gli agenti incaricati della esecuzione dei lavori che si prestano ad una preventiva determinazione possono essere ammessi a concorrere, individualmente o collettivamente per gruppi, ad un premio di maggior produzione che in nessun caso deve essere superiore al 40 per cento delle competenze fisse medie inerenti alla qualifica secondo le disposizioni in vigore ».

## Art. 59.

*Premio di interessamento.*

È sostituito dal seguente:

« Premio di rendimento e di interessamento al servizio. »

« Agli agenti dei gradi sottoindicati è assegnato un premio di rendimento e di interes-

samento alla regolarità ed economia del servizio a ciascuno affidato per stimolarne l'attività.

« La misura del premio giornaliero risulta dalla seguente tabella:

Grado	Misura del premio	Grado	Misura del premio
1 (a) . . . . .	660	8 (e) . . . . .	200
1 (b) . . . . .	550	9 (e) . . . . .	190
2 . . . . .	420	10 (e) . . . . .	180
3 . . . . .	365	11 (d) . . . . .	160
4 . . . . .	320	12 (d) . . . . .	145
5 . . . . .	275	13 (d) . . . . .	130
6 (e) . . . . .	235	14 . . . . .	110
7 (e) . . . . .	210		

(a) Capo servizio principale e Capo compartimento di 1ª classe.

(b) Capo servizio e Capo compartimento di 2ª classe.

(c) Le misure del premio vengono elevate, per i dirigenti esecutivi dei gradi 6º, 7º, 8º, 9º e 10º, tenuti ad osservare l'orario del personale esecutivo, rispettivamente del 15, 20, 25, 30 e 35 per cento.

(d) Le misure del premio vengono elevate del 40 per cento per gli addetti alle manovre e all'accudienza delle locomotive.

## Art. 60.

È sostituito dal seguente:

« Di regola il premio è concesso agli agenti che prestano regolare servizio nella misura prevista dalla tabella per ciascun grado ed è corrisposto per le giornate di effettiva presenza in servizio e di congedo ordinario.

« Il premio a ciascuno assegnato può essere ridotto per le irregolarità verificatesi nell'andamento del servizio disimpegnato, può altresì essere ridotto e anche soppresso per abituale negligenza o scarso rendimento nel servizio stesso.

« Il Ministro ha facoltà di aumentare entro il limite massimo del 60 per cento la misura base dei premi per i singoli gradi ogni qualvolta tale provvedimento possa portare un utile all'Amministrazione per maggior rendimento del personale, o migliore o più intensa utilizzazione dei mezzi strumentali e degli impianti. La maggior spesa totale non dovrà però superare l'importo complessivo, riferito ai premi base, aumentato del 40 per cento.

« Il premio potrà anche essere variato, entro i limiti massimi di cui al precedente comma, per tenere conto della importanza e responsabilità del posto occupato e di condizioni di servizio che importino particolare disagio.

« In caso di sospensione dallo stipendio o dal grado con privazione dello stipendio il premio non viene corrisposto per la durata relativa.

« Sono esclusi dal premio gli agenti in prova e gli agenti che lavorano col premio di maggior produzione, e quelli che fruiscono delle competenze speciali di cui ai capi VIII, IX e XIII.

Agli agenti che percepiscono altre competenze in luogo del premio di rendimento e di interessamento al servizio, viene corrisposto, nei giorni di congedo ordinario, quest'ultimo premio nella misura prevista per i pari grado.

Gli aumenti percentuali alle misure del premio, previsti per gli agenti del personale esecutivo, devono essere arrotondati alla lira per eccesso. Lo stesso arrotondamento deve praticarsi sui premi giornalieri risultanti a seguito delle maggiorazioni di competenza del Ministro.

## CAPO XII.

### DISPOSIZIONI GENERALI.

#### Art. 74.

Dopo il primo comma aggiungere:

« Il Ministro ha facoltà di variare, di concerto col Ministro del tesoro, entro il limite del 30 per cento, la misura base dei singoli premi od indennità previsti ai capi VI e seguenti ogni qual volta il provvedimento possa apportare un utile all'Amministrazione per migliore utilizzazione del personale, degli impianti e dei mezzi di esercizio ».

Fra il 3° e il 4° comma aggiungere:

« Per tutti i compensi (premi, indennità, ecc.) che vengono corrisposti su base oraria viene effettuato il computo delle ore mensilmente, e nel totale delle ore stesse viene trascurata la eventuale frazione di ora se pari od inferiore a mezza ora, ed arrotondata ad un'ora la frazione superiore a mezza ora ».

## CAPO XIII.

### COMPETENZE SPECIALI DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DELLE NAVI TRAGHETTO.

#### Art. 80.

##### *Premio per ora di lavoro.*

Il primo comma è sostituito dal seguente:

« Alle persone di equipaggio delle navi traghetto in servizio nello stretto di Messina viene corrisposto, per ogni ora di effettivo servizio, un premio nella misura appresso indicata:

Comandante di 1 <sup>a</sup> e 2 <sup>a</sup> classe e capo macchinista di 1 <sup>a</sup> e 2 <sup>a</sup> classe . . . . .	L. 90
Ufficiale navale di 1 <sup>a</sup> classe e ufficiale macchinista di 1 <sup>a</sup> classe . . . . .	78
Ufficiale navale di 2 <sup>a</sup> classe, di 3 <sup>a</sup> classe a. p. e di 3 <sup>a</sup> classe e ufficiale macchinista di 2 <sup>a</sup> classe, 3 <sup>a</sup> classe a. p. e di 3 <sup>a</sup> classe .	66
Primo e secondo nostromo, capo motorista e motorista di 1 <sup>a</sup> classe, capo elettricista ed elettricista di 1 <sup>a</sup> classe . . . . .	54
Motorista, elettricista e carpentiere di 1 <sup>a</sup> classe . . . . .	48
Marinaio scelto, fuochista e carpentiere	42
Marinaio e carbonaio . . . . .	36

Il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Il premio per ogni ora di effettivo servizio è di lire 120 per l'ufficiale comandante e per quello che ha la direzione di macchina, sulle navi traghetto di dislocamento a pieno carico uguale o superiore alle 2.000 tonnellate ».

#### Art. 81.

##### *Premio di percorrenza.*

È sostituito dal seguente:

« Alle persone di equipaggio delle navi traghetto in servizio nello stretto di Messina, che nel periodo giornaliero di navigazione eseguono complessivamente più di tre viaggi (andata e ritorno), per qualunque scalo delle due linee Messina-Reggio e Messina-Villa San Giovanni, è corrisposto, per ogni viaggio

in più, un compenso nella misura appresso indicata:

Comandante di 1 <sup>a</sup> e 2 <sup>a</sup> classe e capo macchinista di 1 <sup>a</sup> e 2 <sup>a</sup> classe . . . . .	L. 144
Ufficiale navale di 1 <sup>a</sup> classe e ufficiale macchinista di 1 <sup>a</sup> classe . . . . .	120
Ufficiale navale di 2 <sup>a</sup> classe, di 3 <sup>a</sup> classe a. p. e di 3 <sup>a</sup> classe e ufficiale macchinista di 2 <sup>a</sup> classe, di 3 <sup>a</sup> classe a. p. e di 3 <sup>a</sup> classe	102
Primo e secondo nostromo, capo motorista e motorista di 1 <sup>a</sup> classe, capo elettricista ed elettricista di 1 <sup>a</sup> classe . . .	90
Motorista, elettricista e carpentiere di 1 <sup>a</sup> classe . . . . .	84
Marinaio scelto, fuochista e carpentiere	78
Marinaio e carbonaio . . . . .	72

#### Art. 82.

##### *Indennità di pernottazione.*

È sostituito dal seguente:

« Alle persone di equipaggio delle navi traghetto in servizio nello stretto di Messina, che partano od arrivino o rimangano fuori residenza in tutto o in parte del periodo dalle 22 alle 5, queste ore comprese, è corrisposta un'indennità di pernottazione di lire 84.

Agli effetti della liquidazione di detta indennità si computa l'assenza considerando anticipata l'ora di partenza delle corse, secondo l'orario, e posticipata quella reale di arrivo, del tempo occorrente per le operazioni accessorie, calcolato come previsto al 4<sup>o</sup> comma dell'articolo 80.

Al personale medesimo che presta effettivo servizio in navigazione è inoltre corrisposto un supplemento di lire 30 per ogni ora di servizio effettuato nello stesso periodo ».

#### Art. 83.

##### *Premio giornaliero.*

È sostituito dal seguente:

« *Premi giornalieri.* »

« Al personale addetto al servizio delle navi traghetto, nei giorni in cui non naviga ed è invece adibito a manutenzioni, guardia ed altri servizi a bordo od a lavori in residenza, è corrisposto un premio giornaliero nella misura prevista, dalla tabella di cui all'articolo 59, per il personale tecnico ed operaio di pari grado.

« Pel personale medesimo quando invece

è adibito a lavori di riparazione a bordo sono corrisposti i premi di cui all'articolo 80, per le ore effettivamente rese, per un massimo di otto ore.

« Spetta al direttore generale stabilire in quali casi deve essere corrisposto quest'ultimo trattamento.

« Qualora le prestazioni predette avessero luogo fra le ore 22 e le ore 5, al personale è corrisposto anche il soprassoldo per servizio notturno di cui all'articolo 41 ».

#### Art. 85.

È sostituito dal seguente:

« Al comandante che presti servizio a terra con la carica di « Dirigente nautico » ed al capo macchinista che presti servizio a terra con la carica di « Dirigente tecnico » è corrisposto, in sostituzione del premio di cui al primo comma dell'articolo 83, un premio di importo uguale a quello di rendimento e d'interessamento di cui all'articolo 59, nella misura stabilita per i capi deposito di grado corrispondente ».

#### Art. 87.

Il primo comma è sostituito dal seguente:

« Alle persone di equipaggio delle navi traghetto adibite temporaneamente a servizi fuori dello stretto di Messina viene corrisposta una indennità giornaliera a rimborso delle spese di vitto ed accessorie, nella misura seguente:

Comandante di 1 <sup>a</sup> e 2 <sup>a</sup> classe e capo macchinista di 1 <sup>a</sup> e 2 <sup>a</sup> classe . . . . .	L. 960
Ufficiale navale di 1 <sup>a</sup> classe e ufficiale macchinista di 1 <sup>a</sup> classe . . . . .	900
Ufficiale navale di 2 <sup>a</sup> classe, di 3 <sup>a</sup> classe a. p. e di 3 <sup>a</sup> classe e ufficiale macchinista di 2 <sup>a</sup> classe, di 3 <sup>a</sup> classe a. p. e di 3 <sup>a</sup> classe . . . . .	840
Primo e secondo nostromo, capo motorista e motorista di 1 <sup>a</sup> classe, capo elettricista ed elettricista di 1 <sup>a</sup> classe . . . . .	780
Motorista, elettricista e carpentiere di 1 <sup>a</sup> classe . . . . .	750
Marinaio scelto, fuochista e carpentiere	720
Marinaio e carbonaio . . . . .	696

Visto: Il Presidente della Camera dei deputati  
GRONCHI.